

Bologna, 11 giugno 2018

**Oggetto:** Osservazioni relative al documento per la consultazione Aprile 2018 Banca d'Italia "Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela"

Sottoponiamo alla Vostra attenzione le seguenti osservazioni relative al documento in consultazione.

**Documento per la consultazione "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA"**

- **Parte Prima (Valutazione dei fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo), Sezione III (Profilatura della clientela), (pag. 8)**

**Sezione III Profilatura della clientela**

**"I destinatari definiscono il profilo di rischio attribuibile a ogni cliente"**

Il punto 4) del paragrafo "Definizioni" definisce cliente quel "soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni occasionali con i soggetti indicati nel paragrafo "destinatari"; in caso di rapporti continuativi o operazioni occasionali cointestati a più soggetti, si considera cliente ciascuno dei cointestatari;".

Ciò premesso, ai fini della profilatura della clientela si chiedono chiarimenti circa il concetto di "cliente" con particolare riferimento a quei soggetti che compiono operazioni occasionali, e cioè operazioni non riconducibili ad un rapporto continuativo in essere. Per intuibili esigenze operative e sempre nel rispetto della prevenzione del rischio di riciclaggio, si chiede che l'obbligo di profilatura in parola venga assolto solo con riferimento a quelle particolari categorie di operazioni cui è associato un grado di rischio di riciclaggio significativo.

**Sezione III Profilatura della clientela**

**"In ogni caso, l'assegnazione finale del cliente ad una classe di rischio deve essere sempre validata dal destinatario, anche nel caso di conferma di quella automatica proposta dal sistema informatico."**

La previsione suddetta parrebbe richiedere agli intermediari di intervenire nel processo automatizzato per confermare/validare tutti i profili di rischio attribuiti alla clientela, attività quest'ultima molto onerosa che determina l'impiego di importanti risorse anche a fronte di una validazione di profili di rischio bassi o addirittura irrilevanti. Si osserva infatti che la validazione dell'indice di rischio si tradurrebbe in un mero adempimento amministrativo che non aggiungerebbe alcun ulteriore valore rispetto al risultato già calcolato dalla procedura Gianos. Si ritiene inoltre già sufficiente quanto attualmente previsto e cioè la messa a disposizione per tutti i dipendenti e i collaboratori che gestiscono e amministrano nel concreto i rapporti con la

clientela dell'indice di rischio proceduralmente ottenuto e attribuito alla stessa. Laddove tuttavia l'Autorità non ritenesse di accogliere quanto richiesto sopra, si chiede di riformulare quantomeno in modo meno oneroso tale obbligo prevedendo, ad esempio, una conferma e validazione della profilatura automatica del cliente solo per i profili maggiormente rischiosi.

- **Parte seconda (Obblighi di adeguata verifica), Sezione I (Contenuto degli obblighi di adeguata verifica), (pag. 10)**

**Sezione I - Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela**

**"Quando i destinatari non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela non instaurano il rapporto continuativo ovvero non eseguono l'operazione (cfr. art. 42 del decreto antiriciclaggio). Se tale impossibilità si verifica per un rapporto continuativo in essere, essi pongono fine al rapporto."**

L'art. 42 (Astensione), co. 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.90<sup>1</sup> prevede che:

*"I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 19, comma 1, lettere a), b) e c), **si astengono** dall'instaurare, eseguire ovvero **proseguire il rapporto**, la prestazione professionale,.....".*

Sempre lo stesso articolo prevede, al comma 2, quanto segue:

*"I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni occasionali o prestazioni professionali e **pongono fine al rapporto continuativo** o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. ...."*

Si osserva come nella fattispecie di impossibilità di esecuzione dell'adeguata verifica il documento in consultazione (v. riquadro sopra) adottati, per tutti i rapporti continuativi in essere, la misura più gravosa prevista dall'art. 42 del d.lgs. n. 90/2017 e cioè quella di *porre fine al rapporto* (e quindi chiudere lo stesso con conseguente restituzione delle somme).

Il testo del d.lgs. 90/2017 nella parte sopra richiamata prescrive infatti per i rapporti ordinari non caratterizzati da un particolare livello di rischiosità l'obbligo di astenersi dalla prosecuzione del rapporto (senza imporre la chiusura dello stesso).

In ragione delle intuibili conseguenze di ordine pratico operativo e i probabili riflessi legali legati alla restituzione, si chiede di valutare la possibilità di uniformare la formulazione proposta nel documento in consultazione a quella prevista dal primo comma dell'art. 42 del d.lgs. n. 90/2017.

<sup>1</sup> Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.

· **Parte Quarta (Obblighi rafforzati di adeguata verifica); Sezione V (Persone politicamente esposte), (pag. 23)**

**Sezione V -Persone Politicamente Esposte**

“Qualora il cliente e/o il titolare effettivo rientri nella definizione di PEP, il destinatario assicura che l'avvio, la prosecuzione del rapporto continuativo o l'esecuzione dell'operazione occasionale siano autorizzati da un alto dirigente, che valuta l'esposizione al rischio di riciclaggio del PEP e il grado di efficacia dei presidi aziendali”.

La suddetta previsione, con particolare riferimento alla figura dell'alto dirigente e ai controlli allo stesso richiesti (verifica dell'esposizione al rischio di riciclaggio e valutazione del grado di efficacia dei presidi aziendali), sembra fare riferimento a dirigenti responsabili di funzioni di natura operativa.

A tal proposito si chiede di definire meglio la figura di “alto dirigente”, sia in considerazione del principio di proporzionalità, sia alla luce delle vigenti disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli antiriciclaggio.

\*\*\*

Nel ringraziare per l'attenzione che vorrete riservare alle nostre osservazioni, si porgono distinti saluti.

**UNIPOL GRUPPO S.p.A.**  
Direttore Affari Istituzionali e  
Regolamentari  
Vittorio Verdone

